Sentenza del 17/06/2021 n. 17223 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Previa emissione del ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate, Equitalia sud s.p.a. notificava alla contribuente cartella di pagamento volta a recuperare coattivamente, avuto riguardo agli anni di imposta 2004-2008, interessi di sospensione, in esito alla intervenuta revoca dei provvedimenti sospensivi e della conferma della pretesa tributaria impositiva.

La CTP di Bari rigettava il ricorso della contribuente, il cui successivo appello era del pari respinto dalla CTR della Puglia.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a cinque motivi e illustrato memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Equitalia Sud s.p.a. è rimasta intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, per avere il giudice d'appello omesso di motivare, optando per una acritica adesione al decisum dei giudici di prime cure, senza procedere ad un attento esame dei numerosi motivi di gravame.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, avendo il giudice d'appello omesso di pronunciarsi sugli specifici motivi formulati dall'odierna ricorrente, relativi alla evidenziata decadenza per tardività della notifica della cartella di pagamento della pretesa tributaria; all'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito oggetto dell'iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento; all'assoluta carenza di motivazione della cartella esattoriale; alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi applicati sui tributi asseritamente dovuti; alla mancanza del benchè minimo g elemento di valutazione di riscontro circa la misura e il calcolo degli interessi.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, avuto riguardo all'eccepita sopravvenuta decadenza per violazione dei termini di notifica delle cartelle per il pagamento degli interessi relativi ai tributi richiesti per il periodo d'imposta 2004 e alla dedotta nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento nonchè alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, come modificato dal D.Lgs.

n. 193 del 2001 e del D.L. n. 106 del 2005, per avere la CTR nell'impugnata sentenza trascurato di esaminare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine all'eccepita sopravvenuta decadenza per violazione dei termini di notifica delle cartelle per il pagamento degli interessi relativi ai tributi richiesti per il periodo d'imposta 2004 e alla conseguente nullità illegittimità della cartella di pagamento, avendo effettuato l'Amministrazione la notifica solo in data 22 Aprile 2011.

Con il quarto motivo di ricorso la contribuente lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale del diritto.

Con il quinto motivo di ricorso si lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, in ordine all'eccepita nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione; si adduce ulteriormente la violazione della L. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, nonchè la violazione dell'art. 112 c.p.c. Il primo motivo è inammissibile.

Come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la CTR avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza così radicale da comportare, in linea con quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto dalla CTR con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue a fondamento della decisione impugnata.

La sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione

ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass. n. 28139 del 2018; Cass. n. 14786 del 2016; Cass. n. 20883 del 2019).

Nel caso la CTR ha riportato i motivi di gravame e, sulla relativa premessa, ha confermato la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dalla CTP, sottolineando in modo conciso, ma esaustivo, come risultassero "chiaramente identificati in atti così i singoli procedimenti - susseguitisi alle Sospensioni - di recupero degli interessi, quanto le specifiche ragioni che tali sospensioni determinarono"; la connotazione autonoma della materia degli interessi in virtù delle sospensioni nei procedimenti di recupero fiscale; l'avvenuta applicazione di una norma specifica; l'incidenza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 39, comma 2, segnatamente relativo ai criteri di computo degli interessi e contenente un esplicito riferimento al tasso "legale". Dal contenuto della sentenza d'appello emerge quanto accaduto nel corso del giudizio (anche lo svolgimento del processo si riferisce al solo giudizio di primo grado) e vengono in evidenza le censure mosse alla decisione oggetto di gravame. In definitiva, il giudice a quo non si è limitato ad aderire alla decisione di primo grado, ma a tale risultato è pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 13594 del 2018; Cass. n. 8684 del 2018; Cass. n. 8012 del 2018).

Il secondo motivo è infondato.

Non sussiste la lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., perchè la CTR si è pronunciata - premettendole in narrativa - sulle doglianze esposte nel mezzo di gravame, rigettandole. Il giudice d'appello ha segnatamente condiviso le statuizioni della CTP e, quindi, si è pronunciata sui motivi di appello. D'altra parte, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 407 del 2006 e Cass. 12652 del 2020, cui il Collegio intende dare conferma e seguito), il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto.

Mette in conto soggiungere che al giudice di appello non è neppure imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben potendo egli aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, alla sola condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta, come nella specie, attraverso una autonoma valutazione critica,, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884 del 2017 e Cass. n. 5209/2018).

Il terzo e il quarto motivo, suscettibili di trattazione unitaria, per intima connessione, si palesano inammissibili.

Premesso quanto esposto dianzi con riferimento alla idoneità complessiva della trama motivazionale, giova soggiungere, altresì, che ricorre con riferimento ad entrambe le censure l'ipotesi di "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter c.p.c., comma 5, in quanto il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 2014; Cass. n. 19001 del 2016). Di converso, la ricorrente, oltre a non avere dedotto la diversità della quaestio facti a fondamento delle decisioni di merito, ha anzi affermato che la CTR ha imboccato pedissequamente lo stesso iter logico argomentativo della CTP. Il quinto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

E' inammissibile laddove adombra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, posto che nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal D.L. n. 83 citato, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 26774 del 2016; Cass. n. 20994 del 2019).

Il motivo è infondato nella parte in cui assume la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in punto di omessa motivazione della cartella di pagamento, dal momento che ad integrare gli estremi di una omessa pronuncia, suscettibile di rendere annullabile la sentenza, non è sufficiente la mancanza di una espressa statuizione del giudice su una richiesta della parte, ma è necessario che si sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile, in riferimento al caso concreto, il che non si verifica appunto, quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalle parti, comporti il rigetto di tale pretesa, anche se manchi una specifica argomentazione (Cass. sez. un. 5862 del 1994; Cass. n. 407 del 2006; Cass. n. 24542 del 2009).

Il mezzo di ricorso è infondato anche avuto riguardo alla segnalata violazione di legge. Invero, la cartella esattoriale, quando non sia stata preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile; tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Cass. n. 26330 del 16/12/2009; Cass. n. 15638 del 2004). Tuttavia, nel caso che occupa, la CTR ha puntualizzato come risultassero "chiaramente identificati in atti così i singoli provvedimenti susseguitisi alla sospensioni - di recupero degli interessi", con conseguente piena evincibilità della pretesa tributaria, connessa alla ripresa degli interessi sulle sospensioni venute meno. La nullità dell'atto per carenza motivazionale sarebbe stata predicabile solo ove si fossero registrate carenze tali da

non consentire al contribuente l'agevole identificazione della causale delle somme pretese dall'Amministrazione finanziaria e più in generale di controllare la correttezza dell'imposizione (Cass. n. 20847 del 2005). E' evidente dunque che quel che rileva ai fini della validità del ruolo o della cartella esattoriale è l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione della pretesa e delle sue causali, così che resti soddisfatta l'insopprimibile esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. E ciò ma può senza dubbio affermarsi avuto riguardo ai contenuti della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3, e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 12 (come modif. dal D.Lgs. n. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 8), che infatti si limitano a richiedere, con espressione generica, che gli atti in questione contengano "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa".

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza